

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

avv. Valeria Mazzoletti, *senior partner*

ASLA – Associazione Studi Legali Associati, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati

XIX edizione - Milano, 29 maggio 2025

INTRODUZIONE

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stata data attuazione alla L. n. 206/2021, recante delega al Governo per la riforma del processo civile.

Più precisamente, i commi 21 e 48 dell'art. 3, nell'ottica dell'accelerazione e della semplificazione del **giudizio di primo grado**, hanno apportato modifiche sia formali che sostanziali.

In particolare:

- ❌ l'abrogazione del **procedimento sommario di cognizione**, tramite l'eliminazione dell'intero Capo III *bis* del Titolo I del Libro IV, artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 69/2009;
- ✅ l'introduzione del nuovo **procedimento semplificato di cognizione**, tramite l'inserimento all'interno del Libro II, Titolo I, Capo III *quater*, degli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies*, *terdecies* cod. proc. civ.

UNA PRIMA PRONUNCIA INTERESSANTE: TRIB. VERONA, 13 APRILE 2023

L'art. 35, d.lgs. 149 del 2022, nella formulazione come modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l'anno 2023), stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo che non sia diversamente previsto, *«hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»*.

Nel provvedimento del Tribunale di Verona si legge che le disposizioni come modificate dalla riforma Cartabia trovano applicazione con riferimento ai procedimenti per i quali, alla data del primo marzo, sia *«inviato l'atto di citazione, se soggetti al rito ordinario o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato»*.

[Nel caso di specie, l'atto di citazione era stato notificato via posta il 27 febbraio e il giorno successivo era stata inviata integrazione dello stesso, a correzione della data d'udienza precedentemente fissata; il giudice ha ritenuto che il processo soggiacesse alla disciplina *ante* riforma].

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL (VECCHIO) PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Cause in cui il Tribunale giudicava in composizione monocratica (art. 50-ter cod. proc. civ.).

Non trovava applicazione con riferimento alle cause:

- nelle quali il Tribunale giudicava in composizione collegiale;
- di competenza del Giudice di Pace;
- di competenza della Corte d'Appello come giudice di primo grado;
- nelle quali era controversa l'applicabilità del procedimento sommario alle cause sottoposte ad altro rito speciale (lavoristico e locatizio).

Laddove la domanda non fosse di competenza del Tribunale monocratico, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, **ne dichiarava l'inammissibilità** ai sensi dell'art. 702-ter cod. proc. civ.

La declaratoria di inammissibilità aveva natura meramente processuale, «*non impedi[va] alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica[va] in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio*» (cfr. Cass., sez. I, 28 ottobre 2021, n. 30528).

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE È:

- **alternativo** al rito ordinario;
- **a cognizione piena**, ma deformalizzato per istruttoria e *iter*;
- **obbligatorio** per controversie di competenza del Tribunale sia in composizione collegiale che monocratica, ove ricorrano determinati presupposti tra loro alternativi;
- **facoltativo** per tutte le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

FOCUS: LE CAUSE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Ex art. 50-bis cod. proc. civ., il Tribunale giudica in composizione collegiale:

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del **pubblico ministero**, salvo che sia altrimenti disposto;
- 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- 3) nelle cause devolute alle **sezioni specializzate**;
- 4) nelle cause di omologazione del concordato **fallimentare** e del concordato **preventivo**;
- 5) (soppresso);
- 6) (soppresso);
- 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 (responsabilità civile dei magistrati).

Il Tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., salvo che sia altrimenti disposto.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 281-DECIES COD. PROC. CIV.)

Il 1° comma definisce i seguenti **presupposti** alternativi:

- i fatti di causa non sono controversi;
- la domanda è fondata su prova documentale;
- è di pronta soluzione;
- non richiede un'istruzione complessa.

Con il cd. «Correttivo Cartabia» (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il 2° comma dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ. è stato riformulato, con la previsione che si può ricorrere al rito semplificato anche quando la causa non è di pronta soluzione.

Il Correttivo ha inserito anche un 3° comma, che ha risolto dubbi interpretativi sorti in precedenza, stabilendo che il rito semplificato opera anche per le cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo.

LA FORMA E IL CONTENUTO DELLA DOMANDA (ART. 281-UNDECIES COD. PROC. CIV.)

Il 1° comma prevede che la domanda debba essere introdotta con **ricorso** contenente le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6), ovverosia:

- 1) indicazione del **Tribunale**;
- 2) indicazione delle generalità dell'**attore**, del **convenuto** e delle persone che li rappresentano o assistono. Se attore o convenuto è una **persona giuridica**, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) denominazione della cosa **oggetto** della **domanda**;
- 3-*bis*) indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a **condizione di procedibilità**, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- 4) esposizione in modo **chiaro** e **specifico** dei **fatti** e degli elementi di **diritto** costituenti le ragioni della domanda, con le relative **conclusioni**;
- 5) indicazione specifica dei **mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi;
- 6) generalità del **procuratore** e indicazione della **procura**, se già rilasciata.

Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha correttamente eliminato il richiamo all'indicazione di cui al n. 7) dell'art. 163, 3° comma, cod. proc. civ. che si riferiva all'introduzione della causa mediante citazione (giorno dell'udienza eletta, etc.) e l'ha sostituito con l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al 2° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. implica le **decadenze** di cui ai commi 3° e 4° dello stesso articolo, che la **difesa tecnica** mediante avvocato è **obbligatoria** fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 (difesa personale della parte) o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**.

LA «*VOCATIO*» DEL CONVENUTO

Il 2° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell'udienza con decreto del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto.

Il **giudice istruttore** (il richiamo all'istruttore è stato inserito dal Correttivo in considerazione del fatto che il procedimento semplificato può essere utilizzato anche in procedimenti in cui il Tribunale decide in composizione collegiale), dunque, entro 5 giorni dalla designazione:

- fissa l'**udienza** di comparizione delle parti (non è obbligatoria la comparizione personale);
- assegna il **termine** per la costituzione del convenuto (che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza).

Successivamente, l'**attore**:

- **notifica** al convenuto il ricorso e il decreto;
- tra la notifica e l'udienza devono intercorrere **termini liberi** non minori di:
 - 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia;
 - 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero.

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Il 3° e 4° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. disciplinano le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni in cui può incorrere e le modalità con cui chiedere la chiamata in causa del terzo.

L'atto di costituzione e risposta deve contenere:

- le **generalità** del convenuto;
- le **difese** (con presa di posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda dell'attore);
- i **mezzi di prova** di cui intende valersi;
- le **conclusioni**.

A pena di **decadenza**, l'atto deve contenere:

- le **eccezioni** processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- le domande **riconvenzionali**;
- l'eventuale chiamata in causa del **terzo**.

IL PROCEDIMENTO E L'EVENTUALE MUTAMENTO DA SEMPLIFICATO A ORDINARIO

Una volta avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e fissata l'udienza di comparizione delle parti, il procedimento è disciplinato dall'**art. 281-duodecies** cod. proc. civ.

Il 1° comma prevede che all'udienza il **giudice** proceda alla **verifica** della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 281-*decies*, 1° comma, cod. proc. civ. e qualora rilevi che:

➤ non sussistono i **presupposti** per l'applicazione del rito semplificato, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale

➤ la lite e l'istruzione probatoria sono connotate da particolare **complessità**

dispone la prosecuzione del processo nelle forme del **rito ordinario** con **ordinanza non impugnabile**, fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., rispetto alla quale decorrono i termini di cui all'art. 171-*ter* cod. proc. civ.

N.B.: Tale facoltà di mutamento del rito è esercitabile anche nel caso in cui, trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ai sensi dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ., ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia.

L'EVENTUALE MUTAMENTO DEL RITO DA ORDINARIO A SEMPLIFICATO

Correlativamente, l'art. 183-*bis* cod. proc. civ., dettato per il procedimento ordinario, stabilisce che: «*All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 *decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'art. 281-*duodecies*.»*

L'udienza di trattazione costituisce il termine iniziale e finale entro cui disporre il mutamento del rito, mentre il provvedimento con cui tale mutamento viene disposto deve avere la forma di ordinanza, che la stessa norma qualifica come non impugnabile.

Finalità → semplificare l'istruzione e così accelerare i tempi per poter giungere ad una decisione, con la garanzia della pienezza della cognizione.

LE ULTERIORI PRECLUSIONI

Il 2° comma dell'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un **terzo**, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della **nuova udienza**, assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del 3° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ.

Il 3° comma dell'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. prevede che le **parti** possono proporre le **domande** e le **eccezioni** che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il Correttivo ha inserito la possibilità della proposizione anche di nuove **domande** in conseguenza della domanda riconvenzionale delle altre parti.

LE EVENTUALI MEMORIE INTEGRATIVE

Il 4° comma dell'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. prevede che le parti possano chiedere l'assegnazione di termini per **memorie integrative e istruttorie**, di cui il giudice valuta l'opportunità (la norma parla di esigenze sorte «*dalle difese della controparte*»), potendo modulare l'assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla disposizione.

I termini devono comunque essere:

- non superiore a **20 giorni** → per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (unione delle vecchie memorie *ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 cod. proc. civ.*);
- non superiore a **10 giorni** → per replicare e dedurre prova contraria (come la vecchia memoria *ex art. 183, 6° comma, n. 3 cod. proc. civ.*).

Il procedimento del rito semplificato mantiene, quindi, le caratteristiche di concentrazione e snellezza, già caratterizzanti il rito sommario, ma, a differenza di quest'ultimo, sono previsti termini più stringenti per disporre il mutamento del rito e sono scandite precise preclusioni assertive e probatorie, non presenti nel testo previgente.

LA FASE ISTRUTTORIA

Il 5° comma dell'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. prevede che quando il giudice **non** ritiene la causa **matura** per la decisione, ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti e procede alla loro assunzione.

Il riconoscimento pieno della **non sommarietà** del rito semplificato, ancor più sottolineata dall'intervento della Riforma Cartabia, si ritrova anche nella disciplina dettata per l'attività istruttoria.

- nel procedimento sommario il giudice procedeva nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (art. 702-*ter*, 5° comma, cod. proc. civ.);
- nel procedimento semplificato «*il G.I. ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione*», attenendosi dunque alle medesime regole che disciplinano l'attività istruttoria nel rito ordinario formale:
 - utilizzabilità;
 - ammissibilità;
 - rilevanza.

SIMULTANEUS PROCESSUS

Altra differenza rispetto al «vecchio» rito sommario:

- ✓ la presenza di una **domanda riconvenzionale** che richieda un'istruttoria complessa **non** comporta più la **separazione** della domanda principale, come previsto dal previgente art. 702-ter, 4° comma, cod. proc. civ.: la mancanza dei presupposti che giustificano l'adozione del rito semplificato, sia con riferimento alla domanda principale, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale, determinerà il **mutamento del rito** (da semplificato a ordinario) per entrambe le domande.

In caso di mutamento del rito, disposto con ordinanza non impugnabile,

- ✓ le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo, posto che nulla viene previsto al riguardo dall'art. 281-duodecies cod. proc. civ.;
- ✓ resterà, però, definitivamente preclusa la possibilità, per il convenuto, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare un terzo in causa e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, attività che avrebbero dovuto essere espletate, **a pena di decadenza**, con la comparsa di risposta (cfr. art. 281-undecies, 3° e 4° comma, cod. proc. civ.).

LA FASE DECISORIA

Il provvedimento definitorio del nuovo rito semplificato non ha più la forma dell'ordinanza, bensì quello della **sentenza**, ad ulteriore conferma della pienezza della cognizione e della alternatività fra rito ordinario e rito semplificato.

La fase decisoria è disciplinata dall'**art. 281-terdecies** cod. proc. civ.

Essa avviene in modo differente a seconda della composizione in cui il Tribunale giudica:

➤ se **monocratica** *ex art. 281-sexies* cod. proc. civ.

a seguito di discussione orale, previa precisazione delle conclusioni (non sono previste note conclusionali)

➤ se **collegiale**

- a seguito di discussione orale davanti al giudice istruttore che riferisce al collegio, con deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni, oppure,

- se la parte lo richiede, *ex art. 275-bis* cod. proc. civ.: quindi, discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, e termine non superiore a 15 giorni per le note conclusionali.

Il 2° comma dell'art. 281-terdecies cod. proc. civ. stabilisce che la sentenza è impugnabile nei **modi ordinari**, ancora una volta con piena assimilazione fra i due riti.

IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI: L'APPELLO


Art. 281-terdecies, 2° comma, cod. proc. civ.

«*La sentenza è impugnabile nei modi ordinari*», quindi con **appello**.

Cosa è cambiato rispetto al
procedimento sommario di cognizione?

- Si applicano i termini ordinari di impugnazione previsti per l'appello, cioè il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve *ex art. 325 cod. proc. civ.*), o il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (c.d. termine lungo *ex art. 327 cod. proc. civ.*), in luogo del precedente termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza previsto dall'art. 702-*quater* cod. proc. civ.
- Trova piena applicazione l'art. 345 cod. proc. civ., secondo cui sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo qualora la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel corso del procedimento per causa ad essa non imputabile, mentre ai sensi dell'art. 702-*quater* cod. proc. civ. la predetta produzione era ammessa anche ove il collegio l'avesse ritenuta indispensabile ai fini della decisione.
- L'art. 348-*bis* cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, che ha modificato il regime del cd. «filtro in appello», trova applicazione anche per il procedimento semplificato (nel procedimento sommario detto filtro era escluso).

SCHEMA RIEPILOGATIVO



AVVIO DELLA CAUSA: CONVENIENZA O MENO DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

	PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE	PROCEDIMENTO ORDINARIO
<u>Caratteristiche</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fisiologicamente più snello ➤ Termini più rapidi nella fase di avvio ➤ Trattazione gestita discrezionalmente dal giudice 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Percorso obbligatorio con scambio di atti difensivi. ➤ Prima udienza con materia del contendere e richieste istruttorie completamente dedotte. ➤ Eventuale seconda fase di assunzione ➤ Fase conclusiva dedicata agli scritti conclusionali
<u>Prima udienza</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempi rapidi, almeno sulla carta ➤ Minimo 40 giorni liberi dal decreto di fissazione dell'udienza ➤ Costituzione del convenuto 10 giorni prima dell'udienza (60 se residente all'estero) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Almeno 120 giorni tra la notificazione della citazione e la prima udienza ➤ 150 giorni se la notificazione è all'estero ➤ Estensione rispetto ai 90 giorni del vecchio rito
<u>Conversione del rito</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rischio di conversione in assenza dei presupposti dell'obbligatorietà ➤ Conversione possibile per la complessità della lite o dell'attività istruttoria ➤ Scambio di memorie del rito ordinario 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Possibile conversione al rito semplificato in presenza dei presupposti ➤ Incertezza discrezionalità decisione

BREVE RIEPILOGO

COSA <u>NON</u> È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE	COSA È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
<p>Alla prima udienza il giudice deve verificare:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la sussistenza dei <u>presupposti processuali</u> di cui all'art. 183, 1° comma, cod. proc. civ. (es. regolarità costituzione parti; regolarità notificazione ricorso e decreto; integrazione del contraddittorio...);➤ la sussistenza dei <u>presupposti</u> per applicare il <u>rito semplificato</u> di cognizione alla domanda principale o a quella riconvenzionale;➤ la possibilità di disporre la <u>conversione</u> del rito con ordinanza non impugnabile.	<ul style="list-style-type: none">➤ Qualora la <u>domanda riconvenzionale</u> necessitasse di un'istruzione non sommaria, il giudice avrebbe dovuto disporre la separazione delle cause con:<ul style="list-style-type: none">→ amplissima discrezionalità del giudice;→ rischio di potenziale contrasto dei giudicati.➤ Ora deve essere disposta la conversione del rito per <u>entrambe</u> le domande, principale e riconvenzionale.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E CONNESSIONE (ART. 40, 3° COMMA, COD. PROC. CIV.)

1. Connessione

- Casi previsti: artt. 31, 32, 34, 35, 36 cod. proc. civ.

2. Regola generale

- Cause cumulativamente proposte o successivamente riunite:
 - ✓ trattazione e decisione → col rito ordinario;
 - ✓ eccezione → applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.

3. Connessione specifica

- In caso di connessione fra cause sottoposte a rito semplificato e cause sottoposte a rito speciale, si deve applicare il rito semplificato, fatta **eccezione** per le ipotesi in cui i riti speciali siano quelli di cui agli artt. **409 e 442 cod. proc. civ.** Con questa previsione, il Correttivo Cartabia sembra aver risolto un dubbio interpretativo sorto in precedenza e su cui era più volte intervenuta la giurisprudenza, con orientamenti differenti, nel senso dell'**incompatibilità** tra il procedimento semplificato di cognizione e i riti speciali in materia di diritto del lavoro (art. 409 cod. proc. civ.) e previdenza obbligatoria (art. 442 cod. proc. civ.).

GIUDICE DI PACE E PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Con la Riforma Cartabia, è stata modificata la disciplina del procedimento dinanzi al Giudice di Pace (artt. 311 cod. proc. civ. e ss.), sicché:

- Per i giudizi avanti al Giudice di Pace si applicano, ove compatibili, le norme relative al procedimento semplificato di cognizione (cfr. art. 316 cod. proc. civ.)
- I giudizi davanti al Giudice di Pace sono instaurati non più con citazione bensì con ricorso (cfr. art. 318 cod. proc. civ.)
- I termini a comparire, nonché quelli per la costituzione delle parti sono i medesimi di cui all'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. (cfr. art. 319 cod. proc. civ.)
- Anche la fase di trattazione della causa segue le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. (cfr. 320 cod. proc. civ.)
- La fase decisionale è disciplinata dall'art. 321 cod. proc. civ., secondo cui, ove il giudice ritenga la causa matura per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. (cfr. art. 321 cod. proc. civ.).

IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI» (1/2)

Il Decreto Legislativo n. 150/2011, così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha eliminato i 33 riti speciali esistenti in ambito civile, così riconducendo il sistema giurisdizionale ai seguenti tre riti:

Rito ordinario di cognizione - Rito del lavoro - Rito semplificato di cognizione

Negli artt. da 14 a 30 del d.lgs. 150/2011 è prevista l'applicazione di un **rito semplificato obbligatorio**, in larga parte mutuato sul modello di cui agli artt. 281-*decies* ss. cod. proc. civ., ad una serie di controversie, tra cui:

- controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Tribunale in composizione collegiale);
- impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (Corte d'Appello);
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Tribunale in composizione collegiale);
- controversie sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini comunitari o loro familiari (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari (Giudice di Pace);
- azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (Corte d'Appello);
- controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di discriminazione (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (Corte d'Appello).

(SEGUE) IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI» (2/2)

L'art. 3 del Decreto «Taglia-riti», rubricato «disposizioni comuni», prevede che:

«1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III [dall'art. 14 all'art. 30], non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile [conversione del rito, n.d.r.]

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile».

«*CLASS ACTION*»

Con l'entrata in vigore della L. 12 aprile 2019, n. 31, la disciplina dell'azione di classe è stata trasferita dal codice del consumo (art. 140-*bis*) al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII *bis* "*Dei procedimenti collettivi*" (artt. da 840-*bis* a 840-*sexies*).

Secondo l'assetto normativo di cui alla citata L. 31/2019, la domanda per l'azione di classe si proponeva con **ricorso** avanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale e il procedimento era regolato dal rito sommario di cognizione *ex* artt. 702-*bis* e seguenti.

Il Correttivo Cartabia ha opportunamente modificato il richiamo sostituendolo con quello al procedimento semplificato di agli artt. 281-*decies* e seguenti cod. proc. civ.

Anche il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, che ha apportato modifiche al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) prevede, all'art. 140-*septies*, che l'**azione rappresentativa** è regolata «*dal rito semplificato* di cui al libro secondo, titolo I, capo III-*quater*, del codice di procedura civile, in quanto compatibile.»

BILANCIO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Si registra un sostanziale insuccesso dello strumento processuale. Ecco un campione:

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
MILANO	Totale ruolo contenzioso ordinario	30.631	27.740	27.305	31.676	21.210	24.126	22.817
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	5.905	3.850	1.727	2.335	1.869	2.458	2.572
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	19,3%	13,9%	6,3%	7,4%	8,8%	10,2%	11,3%
ROMA	Totale ruolo contenzioso ordinario	48.502	46.351	47.764	48.103	37.105	46.521	46.856
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario/semplificato	6.042	5.861	6.528	8.561	8.921	14.765	16.369
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	12,5%	12,6%	13,7%	17,8%	24%	31,7%	35%
NAPOLI	Totale ruolo contenzioso ordinario	24.846	21.274	22.934	22.897	16.210	17.834	17.637
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario/semplificato	4.923	2.325	1.367	1.424	1.312	1.558	1.823
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	19,8%	10,9%	6%	6,2%	8,1%	8,7%	10,3%
TORINO	Totale ruolo contenzioso ordinario	15.633	12.947	12.920	16.229	11.262	12.216	11.658
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	3.974	2.284	1.040	1.063	942	1.166	1.273
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	25,4%	17,6%	8,1%	6,6%	8,4%	9,5%	11%

SEGUE: BILANCIO SUL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Si inizia a notare un cambio di tendenza. Di seguito i dati relativi all'anno 2023:

Numero dei procedimenti iscritti in base al rito
semplificato di cognizione (art. 281-*decies* e
seguenti cod. proc. civ.)

MILANO	5.172
ROMA	7.226
NAPOLI	3.625
TORINO	4.164

Numero dei procedimenti iscritti in base al rito
ordinario di cognizione

MILANO	4.798
ROMA	8.841
NAPOLI	3.587
TORINO	1.715

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G.P.S. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Contatti



avv. Valeria Mazzoletti, *senior partner*



valeria.mazzoletti@orsingher.com



Studio Legale «*Orsingher Ortu – Avvocati Associati*», Via
Privata Fratelli Gabba n. 3, 20121 Milano



Milano

Orsingher Ortu - Avvocati
Associati
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano

T +39 02 89075050
F +39 02 62086008



Roma

Orsingher Ortu - Avvocati
Associati Foro Traiano, 1/A
00187 Roma

T +39 06 45599200
F +39 06 69970021